

**Diritto fallimentare.** Lettera a Banca d'Italia: nel concordato in bianco le esposizioni vanno escluse dalle sofferenze

# L'Abi chiede flessibilità sui crediti

## Altrimenti rischia di bloccarsi l'afflusso di finanziamenti alle imprese in crisi

Giovanni Negri

MODENA. Dal nostro inviato

Favorire il risanamento delle imprese. Anche attraverso una riclassificazione dell'esposizione del debitore che ha fatto ricorso al concordato "in bianco". Per questo Abi ha chiesto a Banca d'Italia, con una lettera, di potere inserire tra gli incagli e non tra le sofferenze i debiti dell'imprenditore che ha utilizzato la possibilità, offerta da poco più di un anno, di accesso al concordato preventivo senza la contestuale presentazione della documentazione. In caso contrario, la classificazione immediata tra le sofferenze, potrebbe pregiudicare in maniera irrimediabile le chance di riequilibrio dell'azienda impedendo l'erogazione di nuova finanza.

La novità è emersa alla prima conferenza annuale della Global restructuring organization con la sponsorship di Ernst & Young e dello studio legale Tullio & Partners. L'incontro ha visto affrontare i nodi della ristrutturazione delle imprese in crisi attraverso una pluralità di punti di vista e competenze (non solo italiane visto che sono intervenuti magistrati americani come Cecilia Morris e James Peck, rispettivamente presidente e giudice della Bankruptcy court di New York). Tra gli interventi anche quelli dei giudici italiani Luciano Panzani (presidente del tribunale di Torino), Renato Rordorf (presidente di sezione della Cassazio-

ne), del vicedirettore Assonime Margherita Bianchini, di Maurizio Piglione responsabile Ernst & Young del Corporate restructuring per l'Italia, di Rick Morris di Goldman Sachs.

Laura Zaccaria, responsabile direzione Norme e tributi dell'Abi, nel sottolineare la richiesta a Banca d'Italia, ha messo sul tappeto altre criticità del sistema e suggerito prospettive di modifica. Sul versante dei finanziamenti ponte, erogati nella fase precedente il deposito della domanda di concordato, una volta che il professionista

attesta che tali finanziamenti sono destinati alla copertura dei costi della procedura ed al fabbisogno finanziario della società per la presentazione della domanda, dovrebbe restare ferma la prevedibilità del credito anche quando la proposta di concordato preventivo è dichiarata inammissibile o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non è omologato.

Ma dalla conferenza sono emerse anche altre proposte operative. Tra queste la diversificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento da quelli per l'accesso al concordato, riservando quest'ultima soluzione al concordato «preconfezionato» in cui la prospettiva di rimborso dei crediti è vincolante per il proponente, ponendo dunque i creditori di fronte alla scelta dell'accettazione di un'offerta certa sui tempi e sui modi e al concordato con continuità aziendale ulteriormente incentivato. Come pure potrebbe essere ipotizzato un intervento sui tassi per i prestiti a società in crisi da parte di primarie istituzioni finanziarie in deroga alle soglie antiusura ma con autorizzazione del giudice.

Assai dibattuto il nodo delle procedure di allerta (con Assonime che ha sottolineato la necessità di una pausa di riflessione per misurare gli effetti delle recenti novità normative), dove il collegio sindacale potrebbe essere chiamato a svolgere un ruolo più incisivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Sofferenze e incagli

• La sofferenza rappresenta l'esposizione verso una controparte in stato di insolvenza, anche se non accertato giudizialmente, o in una situazione confrontabile, indipendentemente dalla previsione di perdita formulata dalla banca e dalla presenza di garanzie.

L'incaglio costituisce invece l'esposizione verso una controparte in temporanea difficoltà che si ritiene possa essere superata in un breve periodo di tempo

**Il bilancio.** Come sono cambiate le procedure negli ultimi 8 anni

## Dimezzata la durata

MODENA

Un dimezzamento della durata delle procedure e un maggiore utilizzo del concordato preventivo. Il bilancio dei numerosi interventi che sono stati condotti nell'arco degli ultimi 8 anni alla legge fallimentare è tutto sommato positivo. Tanto da aver fatto collocare l'indicatore sull'adeguatezza della nostra legislazione sulle crisi d'impresa nella classifica Doing Business al 31° posto a fronte di un posizionamento medio dell'Italia al 71esimo.

Gli effetti delle riforme sul mercato del credito e la loro efficacia in termini di riallocazione delle risorse sono stati oggetto dell'intervento di Magda Bianco, titolare della divisione Economia e Diritto della Banca d'Italia, alla prima conferenza della Global restructuring organization. Certo il punto di partenza era assai critico. Nel 2005, infatti,

quando partì la nuova versione della legge fallimentare, la durata delle procedure toccava gli 8 anni, il concordato preventivo era utilizzato in meno del 2% del totale delle procedure mentre si fermava al 6,9% la percentuale di creditori chirografari soddisfatta.

Nel tempo, le cose sono senza dubbio migliorate. La durata si è abbassata sino ad arrivare ai circa 4 anni del 2011, ma i tempi dovrebbero essersi ulteriormente abbreviati, gli stessi concordati si sono impennati sino a rappresentare il 10% del totale delle procedure, con percentuali di recupero del credito in netta crescita e una serie di interventi, che ha come obiettivo la conservazione e al prosecuzione dell'attività. In tutto questo da ultimo ha giovato anche un istituto come il concordato in bianco, con Banca d'Italia che sottolinea come, nei primi 6 mesi del

2013, sono stati depositati circa 2.500 concordati con riserva e aperti poco più di 1.000 concordati con piano. Dove, pur tenendo conto dell'ovvia sfasatura temporale, sembra credibile il potere sostenere che un buon numero dei preconcordati si è concluso con una ristrutturazione omologata.

Per quanto riguarda gli effetti sul costo del credito, l'intervento di Bianco ha ricordato la distinzione tra gli effetti della riforma del concordato preventivo e quelli della revisione del fallimento. La prima ha condotto a un innalzamento degli interessi sui prestiti dello 0,2%, mentre la seconda ha tagliato significativamente il costo del credito soprattutto per le imprese con maggiore rischio di default e per quelle che avevano un numero elevato di creditori.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I punti chiave

#### Le proposte di modifica



Da risolvere il concorso tra fallimento e concordato liquidatorio. Andrebbero perciò diversificati decisamente i presupposti per la dichiarazione di fallimento da quelli per l'accesso al concordato



Conservare la prevedibilità del credito anche quando la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato



Intervento sulla riclassificazione delle esposizioni degli imprenditori che ricorrono al concordato in bianco per evitare che si inceppi l'afflusso di risorse alle aziende in difficoltà ma recuperabili




Previsione che i provvedimenti autorizzatori del giudice in pendenza di concordato siano preceduti da adeguata pubblicità e dall'audizione dei creditori senza pregiudizi per i tempi

### Il bilancio


#### I fallimenti

Numero di fallimenti nel periodo 2001-2013



#### Il concordato

Percentuale di concordati sul totale delle procedure fallimentari



#### La durata

Lunghezza (in anni) delle procedure fallimentari

